

CONVENZIONE

CHE REGOLAMENTA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRAI COMUNI DI CAPRIASCA - COMANO - CUREGLIA E PONTE CAPRIASCA PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA STRUTTURATA DENOMINATO "POLIZIA STRUTTURATA TORRE DI REDDE+

Capitolo I Generalità

Articolo 1

Scopo

Fra i Comuni di Capriasca, Comano, Cureglia e Ponte Capriasca, in ossequio alla Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 ed il relativo Regolamento d'applicazione (RLCPol) entrati in vigore a decorrere dal 1° settembre 2012 e richiamati i disposti di cui all'art. 193a della LOC, è stipulata la presente convenzione che ha per scopo di disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di Polizia strutturata, denominato "Polizia strutturata Torre di Redde+.

Articolo 2

Compiti del corpo

Il Corpo esercita le funzioni di polizia locale nella giurisdizione dei Comuni di Capriasca, Comano, Cureglia e Ponte Capriasca a norma della Legge Organica Comunale (LOC), della Legge sulla Polizia cantonale (LPol) e del relativo regolamento (RPol), della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo Regolamento (RLACS).

I compiti principali del Corpo sono quelli prescritti dall'art. 107 LOC e dagli art.li 23 - 26 RALOC e quelli delegati nell'allegato 2, sezione A RLCPol e quelli delegati dai Municipi elencati nell'allegato 1.

Il Corpo può anche essere chiamato a svolgere compiti straordinari su richiesta di terzi, previo consenso della Commissione intercomunale e compatibilmente alle esigenze di servizio. In caso d'urgenza tali compiti possono essere autorizzati dal Comandante. Suddetti compiti, saranno poi fatturati direttamente ai diretti beneficiari.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2 sezione B), il Comune di Capriasca informa delle stesse per tempo la Commissione e ne raccoglie eventuali osservazioni.

Capitolo II Funzionamento e organizzazione

Articolo 3

Comune sede

Il Comune di Capriasca è designato Comune sede al quale è affidata la gestione del Corpo ed al quale sono delegate le competenze elencate all'art. 8.

La sede è ubicata nel Comune di Capriasca. È possibile la istituzione di sportelli decentralizzati nei Comuni convenzionati.

Articolo 4

Commissione Intercomunale

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 della presente convenzione, viene nominata una commissione intercomunale (in seguito "Commissione") composta da un rappresentante dell'Esecutivo per ogni Comune convenzionato.

I Municipi sono pure tenuti a designare un rappresentante supplente.

La sede della Commissione è di regola presso il Comune sede ma può comunque essere itinerante.

Articolo 5

Designazione

I membri della Commissione sono designati dai rispettivi Municipi all'inizio di ogni legislatura.

La Presidenza della commissione spetta al Comune di Capriasca. Il Presidente intrattiene relazioni con il Comandante, trasmettendogli le decisioni della Commissione.

Alle riunioni della Commissione partecipa, di regola, anche il Comandante del Corpo, senza diritto di voto.

Articolo 6

Funzionamento

Ad ogni Comune corrisponde un unico voto.

In caso di parità fa stato il voto del Presidente o del suo supplente.

Articolo 7

Competenze della Commissione

La Commissione ha in particolare le seguenti competenze:

- a) assicura il rispetto della presente convenzione;
- b) stabilisce ed aggiorna gli obiettivi e sorveglia l'attività del Corpo in accordo con il Comandante;
- c) allestisce il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo all'attenzione del Comune sede, nei termini del 30 agosto per il preventivo e il 31 gennaio per il consuntivo;
- d) esegue o fa eseguire, le risoluzioni dei Municipi convenzionati;
- e) propone le delibere di interesse comune al Municipio del Comune sede;
- f) preavvisa, sentito il parere del Comandante, gli effettivi del Corpo strutturato, sulla base dei disposti della LCPol e del relativo Regolamento d'applicazione e dell'apposita Direttiva dipartimentale.
- g) preavvisa, sentito il parere del Comandante, le nuove assunzioni e gli avanzamenti di grado, come previsto dalle disposizioni cantonali, tranne che per quanto espressamente indicato al loro riguardo dal Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune sede.
- h) fornisce entro metà febbraio la relazione d'esercizio dell'anno precedente al Comune sede.
- i) si esprime sulla richiesta di estensione della convenzione ad altri Comuni.

Articolo 8

Competenze del Comune sede

Il Comune sede esegue quanto necessario per la realizzazione della presente convenzione, sentiti i preavvisi della Commissione. Ha in particolare le seguenti competenze:

- a) provvede all'anticipo dei pagamenti riguardanti le spese preventivate di competenza dei Comuni, incassando la quota-parte a carico dei Comuni convenzionati;
- b) assume il personale attribuito al Corpo e ne gestisce i rapporti di impiego;
- c) garantisce il sostegno amministrativo al Corpo strutturato;
- d) decide le delibere di investimento.

Articolo 9

Divergenze

Se il Municipio del Comune sede non intende seguire il preavviso della Commissione ha il dovere di informare e intavolare una nuova discussione con quest'ultima per giungere ad una convergenza.

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali.

In assenza di conciliazione, sono riservate le consuete vie ricorsuali.

Articolo 10

Prestazioni e responsabilità

Il Corpo garantisce prestazioni e livello di sicurezza uniformi e una presenza sul territorio equa ed adeguata in ogni Comune convenzionato.

L'operatività del Corpo è di competenza del Comandante tenendo in considerazione quanto espresso dalla Commissione e nel rispetto della LCPol e RLCPol.

La Polizia strutturata allestisce rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione di ogni Comune convenzionato.

Capitolo III Finanziamento

Articolo 11

Finanziamento della gestione corrente

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) sussidi, ricavi per prestazioni a e di terzi, contributi di terzi e contravvenzioni ad esclusione di quelle generate dall'impianto multifot+ di Cureglia per il quale metà degli incassi spetteranno al Comune medesimo sino al 31 dicembre 2018;
- b) la fatturazione delle prestazioni straordinarie secondo quanto previsto dall'art. 2;
- c) la propria quota di partecipazione e quella dei Comuni convenzionati.
- d) i riversamenti da parte del Cantone.

Articolo 12

Quote di partecipazione dei Comuni

I Comuni partecipano alle spese di gestione, secondo lo scopo descritto dall'art. 2, unicamente sulla base della popolazione residente permanente al 1. gennaio dell'anno contabile, rinunciando quindi all'introduzione di ulteriori criteri correttivi oggettivi e qualitativi nella quantificazione del costo pro-capite.

La popolazione viene comunicata dai rispettivi controlli abitanti al Comune sede, tramite scritto entro fine gennaio.

Le spese comprendono:

- costi del personale;
- costi per prestazioni di e a terzi;
- affitto sede principale e magazzino;
- affitto di eventuali sportelli decentralizzati;
- attrezzature amministrative e tecniche;
- spese di cancelleria.

Entro fine settembre, il Municipio del Comune sede trasmette agli altri Comuni convenzionati il preventivo per l'anno successivo (gestione corrente e investimenti), con il preavviso della Commissione.

Entro il 28 febbraio il Municipio del Comune sede trasmette agli altri Comuni convenzionati il consuntivo dell'anno trascorso, il calcolo del riparto dei costi e la richiesta di conguaglio, unitamente alla relazione di esercizio annuale allestita dalla Commissione.

Capitolo IV Disposizioni finali

Articolo 13 Investimenti

Nel caso di investimenti superiori a fr. 50'000.00 i Comuni convenzionati vi partecipano in base alla popolazione residente permanente al 1. gennaio dell'anno contabile di riferimento.

Articolo 14 Estensione della Convenzione ad altri Comuni

La Commissione può proporre l'estensione delle prestazioni di cui alla presente convenzione anche ad altri Comuni.

La convenzione per l'estensione del servizio di polizia locale in altro Comune deve essere approvata dal Consiglio Comunale del Comune che richiede il Servizio e in seguito approvata dai Legislativi di tutti i Comuni convenzionati.

Articolo 15 Collaborazioni intercomunali

La Commissione preavvisa al Comune sede eventuali specifici compiti di polizia in collaborazione con altri Corpi di Polizia oltre a quelli già previsti dalla LCPol (art. 6) e dal relativo Regolamento RLCPol (art.li 1 e 5).

Le modalità operative così come gli eventuali costi derivanti dalla stessa saranno regolati da convenzione, che sarà preavvisata dalla Commissione ai Municipi per le deliberazioni degli organi comunali.

Articolo 16 Norme finali

Con l'approvazione della presente convenzione il personale di polizia attualmente alle dipendenze dei diversi Comuni convenzionati viene trasferito di fatto ed in diritto al Comune sede ed entra a far parte del Corpo strutturato. Agli agenti vengono in ogni caso garantiti grado e anzianità sin qui acquisiti e derivanti dai singoli Regolamenti Organici dei Dipendenti.

I Comuni convenzionati si impegnano a disdire tutte le convenzioni di polizia esistenti con altri Comuni o enti.

I Comuni convenzionati si impegnano ad adattare secondo necessità i propri Regolamenti comunali e le ordinanze municipali a quanto previsto dalla presente convenzione entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Il materiale corrente, le attrezzature (ad eccezione dell'impianto multifot+ di Cureglia, vedi art. 11) e i veicoli di polizia di proprietà dei Comuni di Comano, Cureglia e Ponte Capriasca viene ceduto al Comune sede e di rimando al Corpo strutturato.

La convenzione riguardante l'attività di Polizia tra il Comune di Capriasca e quello di Ponte Capriasca decade con l'entrata in vigore della presente convenzione, così come gli accordi di collaborazione tra il Comune di Capriasca e quelli di Comano e Cureglia.

Articolo 17 Durata e disdetta

La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2018. In seguito la stessa si intende rinnovata a tempo indeterminato.

La convenzione potrà poi essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.

Articolo 18

Scioglimento

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione sono a carico del Comune che ha inoltrato la disdetta, sino ad espletamento delle necessarie misure di ripristino e meglio tenuto conto dei termini pratici e di Legge ad essi connessi (disdette, vendita veicoli, ecc.). Il costo è stabilito dal Comune sede, sentito il parere della Commissione intercomunale.

Nel caso in cui lo scioglimento della convenzione da parte di uno o più Comuni, dovesse comportare un esubero di agenti nella giurisdizione del corpo strutturato rispetto alle Direttive cantonali, i Comuni dimissionari saranno chiamati al versamento di un contributo di uscita da versare al Comune sede, corrispondente al salario annuo di un agente semplice (gendarme - scala cantonale 23 al minimo) per ogni frazione di 1000 abitanti della propria popolazione, calcolato secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{salario annuo agente classe 23} \times \text{numero abitanti}}{1000} = \text{contributo di uscita}$$

Il capoverso precedente non si applica nel caso in cui il/i Comune/i dimissionario/i, garantisca/no ad almeno un agente per Comune il trasferimento al nuovo corpo di Polizia al quale si convenzionerà/anno o che eventualmente andrà/anno a creare.

Nel caso in cui questa soluzione dovesse essere messa in atto, il/i Comune/i si adopera/no a garantire all'agente o agli agenti trasferito/i grado e anzianità nel frattempo acquisiti.

Articolo 19

Entrata in vigore

Considerati gli obblighi di Legge, la presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2015, riservate:

l'approvazione da parte dei Legislativi di tutti i Comuni convenzionati,

l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Allegato 1
Deleghe dei Municipi convenzionati al Corpo di Polizia strutturata

| Base legale | Competenza | Delegato | Controllore |
|---|---|---|--|
| Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, del 24 settembre 1985 | Trasporti speciali (art. 18) a. non pericolosi o inquinanti b. oltre i limiti di peso c. dimensioni ingombranti | Comandante o vice della Polizia strutturata | Segretari comunali dei Comuni convenzionati in base alla giurisdizione |
| Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari, del 24 settembre 2008 | Insegne e impianti pubblicitari (art. 3 e 4) | | |
| Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante, del 24 settembre 1985 | Segnaletiche (art. 5) | | |
| Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri, del 17 giugno 1987 | Permessi di volo per trasporto: persone, animali, materiale e eccetera (art. 17a) | | |
| Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt), del 12 luglio 2005 | Richieste d'autorizzazione eccezionali per fuochi all'aperto (art. 10) | | |
| Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009 | Preavviso per la tenuta di cani soggetti a restrizione | | |
| Regolamento comunale / Regolamento sui beni amministrativi | Autorizzazioni e occupazione dell'area pubblica: - bancarelle per raccolta firme - depositi occasionali di ogni genere (esclusa l'occupazione in materia edilizia per cantieri) - Manifestazioni occasionali, escluse le grandi manifestazioni (esempio Carnevale) | | |